



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte
Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

Sezione: Principi e tutela penale – Le fattispecie incriminatrici

Titolo: *Pena detentiva e diffamazione a mezzo stampa: si resta in attesa*

Autore: STEFANIA SARTARELLI

Provvedimenti di riferimento: ord. Corte Cost., 26 giugno 2020 n. 132; sent. Corte europea dei diritti dell'uomo, *Magosso e Brindani c. Italia*, 16 gennaio 2020, ricorso n. 59347/11; Id., *Sallusti c. Italia*, 7 marzo 2019, ricorso n. 22350/13; Id., *Belpietro c. Italia*, 24 settembre 2013, ricorso n. 43612/10; Id., *Ricci c. Italia*, 8 ottobre 2013, ricorso n. 30210/06

Parametri normativi: artt. 21 e 117 Cost.; art. 10 CEDU; artt. 57 e 595 c.p.; art. 13 l. 8 febbraio 1948, n. 47

Parole chiave: diffamazione a mezzo stampa; pena detentiva; libertà di espressione; libertà di manifestazione del pensiero; *chilling effect*.

Abstract: *With the ordinance n. 132/2020, the It. Constitutional Court has operated with the mechanism of deferred unconstitutionality, granting a time period to the Parliament to re-evaluate the delicate balance between the protection of reputation and the press freedom, in the line with the case law of the Court of Strasbourg. In this short comment, will be examined mainly the italian sanction treatment for the crime of defamation in the press in relation to the criteria of Article 10 of the ECHR.*

SOMMARIO: 1. L'ordinanza della Corte Costituzionale – 2. L'art. 10 Cedu e la sua interpretazione - 3. In conclusione...



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte
Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

1. *L'ordinanza della Corte Costituzionale* – Le brevi osservazioni che seguono derivano dalla constatazione di un nuovo “modo di fare” della nostra Corte Costituzionale che ha deciso, nuovamente, di avvalersi della tecnica dell'incostituzionalità differita, e lo ha fatto, nuovamente, in relazione ad una tematica di diritto penale. Infatti, sulla base di quanto già accaduto per il caso Cappato (in tema di aiuto al suicidio), la Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 132/2020 (nell'udienza del 9 giugno), depositata il 26 giugno 2020, ha concesso un anno di tempo al Parlamento per modificare la normativa penalistica che disciplina il reato di diffamazione a mezzo stampa, al fine di renderla conforme alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e, di fatto, alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Il termine per l'adempimento legislativo sarà il 22 giugno 2021¹. La questione di legittimità costituzionale su cui si è espressa la Corte è stata posta considerando i parametri di cui agli artt. 21, 117, co. 1, Cost. e 10 Cedu, in relazione alla comminatoria della pena detentiva per il delitto di diffamazione a mezzo stampa. In particolare, gli artt. 595, co. 3 c.p. e 13 l. 8 febbraio 1948, n. 47 puniscono la diffamazione a mezzo stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, con le pene congiunte della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore a euro 250 (se non ricorre l'attribuzione di un fatto determinato, l'art. 595, co. 3 c.p., commina la pena, in questo caso alternativa, della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro). Da qui, il problema della compatibilità con il principio della libertà di espressione di una normativa che prevede il carcere per i giornalisti, nel caso di offesa alla reputazione altrui ritenuta non giustificata dal diritto di cronaca o di critica².

Si è già evidenziato come non sia la prima volta che la Corte Costituzionale decida di non decidere³, nel senso di non intervenire direttamente sulla questione posta, ma piuttosto di concedere

¹ M. CASTELLANETA, *La Corte Costituzionale chiama il Parlamento sulle modifiche in tema di diffamazione secondo il “modello Cappato” (a proposito di Corte cost. n. 132/2020)*, in *giustiziainsieme.it*, 14 luglio 2020. L'A. ricorda che, nel procedimento davanti alla Consulta, grazie alla delibera dell'8 gennaio 2020, “Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale”, è intervenuto anche l'Ordine nazionale dei giornalisti (ord. n. 37 del 2020).

² G. GATTA, *Carcere per i giornalisti: la Corte costituzionale adotta lo “schema – Cappato” e passa la palla al Parlamento, rinviando l'udienza di un anno*, in *sistemapenale.it*, 10 giugno 2020, il quale sottolinea come la decisione della Corte si inserisca in una più ampia linea di tendenza della giurisprudenza costituzionale, orientata alla collaborazione con le istituzioni e tra le istituzioni. Una linea di tendenza che è stata evidenziata anche dalla Presidente Cartabia nella Relazione sull'attività della Corte nel 2019 in cui si è osservato come una comunicazione tra Corte costituzionale e legislatore sia fondamentale per la piena attuazione e il pieno rispetto dei principi costituzionali. L'idea di fondo sarebbe, dunque, che la separazione dei poteri non impedisce la cooperazione tra i poteri, sempre nel rispetto delle reciproche funzioni e prerogative.

³ L'espressione è riportata da G. GATTA, *Carcere per i giornalisti*, cit.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte
Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

un congruo tempo al legislatore affinché vi provveda direttamente. Per la verità, il differimento effettuato nel caso Cappato non ha portato a una conclusione favorevole perché, nonostante il tempo concesso con l'ordinanza n. 207 del 24 ottobre 2018, il legislatore non ha provveduto, tanto che la Corte stessa, con la sentenza n. 242 del 25 settembre 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 580 c.p. "nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017 n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) ...agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile..."⁴. Aspettando di vedere l'esito di questo secondo differimento, se ne sottolinea la "convinzione" con cui la Corte lo ha disposto: essa, infatti, dando conto della pendenza in Parlamento di vari progetti di legge, ha evidenziato come la soluzione delle questioni di legittimità richiedesse "una complessa operazione di bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero e la tutela della reputazione della persona, diritti entrambi di importanza centrale nell'ordinamento costituzionale". E ancora "una rimodulazione di questo bilanciamento, ormai urgente alla luce delle indicazioni della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, spetta in primo luogo al legislatore".

Tale devoluzione della *questio* al Parlamento, oltre a poggiare su di una sana e "leale collaborazione istituzionale", appare sostanzialmente libera da qualsivoglia vincoli: non si riscontrano, cioè, particolari indicazioni rispetto alla possibile riforma legislativa del reato di diffamazione a mezzo stampa, salvo che per l'esplicito richiamo alla giurisprudenza di Strasburgo formatasi sull'art. 10 Cedu (cioè il parametro interposto di legittimità costituzionale)⁵. Come già evidenziato, questa

⁴ M. CASTELLANETA, *La Corte Costituzionale chiama il Parlamento*, cit., a proposito del meccanismo di incostituzionalità differita, se ne sottolinea l'utilità per bilanciare i valori da tutelare e per evitare una pronuncia di incostituzionalità che avrebbe condotto ad effetti pregiudizievoli su un diritto in gioco. Se, infatti, la Corte avesse dichiarato immediatamente l'incostituzionalità delle norme sulla diffamazione, si sarebbe realizzato un pregiudizio alla tutela del diritto alla reputazione.

⁵ G. GATTA, *Carcere per i giornalisti*, cit., secondo cui, qualora il Parlamento dovesse rimanere inerte o non realizzasse il bilanciamento degli interessi contrapposti secondo Costituzione, la Corte, nell'esercizio delle sue funzioni, sarebbe ancora più legittimata ad intervenire, anche manipolando il testo della legge penale vigente (per esempio, trasformando la comminatoria di pena di cui all'art. 13 l. n. 47/1948 da congiunta in alternativa). Intervento che la Corte ha già operato in passato in diverse occasioni sia sulle pene principali (come per l'alterazione di stato) che accessorie (per la bancarotta); intervento che è stato spesso criticato proprio perché ritenuto espressione di una certa invasione di campo rispetto alle competenze proprie del Parlamento. Nel caso della diffamazione, la Corte ha preferito anteporre alla propria decisione, un passaggio istituzionale.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte
Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

innovativa tecnica di "incostituzionalità differita" con fissazione di "un termine ad adempiere" per il Parlamento è stata adottata dalla Corte tutte e due le volte in ambito penalistico, probabilmente perché la materia penale è, più di tutte le altre branche del diritto, quella in cui maggiormente si deve procedere ad un bilanciamento tra esigenze pubblicistiche ed esigenze individuali, tra la tutela di beni giuridici rilevanti per quella data società costituita e beni giuridici altrettanto importanti per l'individuo, bilanciamento il cui nucleo essenziale è così riassumibile: poiché la pena incide su un bene costituzionalmente garantito che è la libertà personale (art 13 Cost.), esso potrà essere limitato solo per la tutela di beni di pari rilevanza, espressamente o implicitamente rinvenibili nella Carta costituzionale (è il caso della libertà di pensiero, ex art. 21 Cost.), o almeno con essa non confliggenti.

Proprio per la delicatezza di tale bilanciamento e per le implicazioni ad esso sottese, lo stesso non può che essere affidato, per destinazione naturale, alla ponderazione dell'organo preposto allo svolgimento della funzione legislativa.

2. *L'art. 10 Cedu e la sua interpretazione* - La riflessione suggerita dalla Corte Costituzionale al Parlamento in merito alla sorte sanzionatoria del reato di diffamazione ha come unico faro nella nebbia le "indicazioni della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo". Ed in effetti la Corte EDU si è spesso pronunciata in merito alla portata dell'art. 10 Cedu, disposizione in cui si sancisce il diritto alla libertà di espressione, comprensiva anche della libertà di informazione.

La libertà di espressione rappresenterebbe, anzi, la «condizione basilare per il progresso sociale e lo sviluppo umano»⁶, essa è la pietra angolare di ogni democrazia e la sua declinazione in termini di libertà di informazione fa, dei giornalisti che la esercitano, dei veri e propri *watchdogs* dell'assetto democratico di un Paese, ecco perché la loro attività non deve subire limitazioni, se non per circostanze davvero eccezionali⁷. Una di tali circostanze potrebbe ricorrere quando l'esercizio della

⁶ S. LONATI, *Diffamazione a mezzo stampa e applicazione della pena detentiva: ancora qualche riflessione a margine del c.d. caso Sallusti in (perenne) attesa di un intervento del legislatore*, in *medialaws.eu*, *Rivista di diritto dei media*, n. 1/2020, p. 70. Cfr. anche A. GULLO, *Diffamazione e legittimazione dell'intervento penale: contributo a una riforma dei delitti contro l'onore*, Aracne, Roma, 2013; M. BERNARDINI, *Ancora sul trattamento del reato di diffamazione. Il caso Sallusti al vaglio della Corte Edu*, in *Diritti Comparati*, 17 giugno 2019.

⁷ S. PERON, *La libertà di manifestazione del pensiero nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo: brevi cenni*, in *personeedanno.it*, 13 ottobre 2017.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte
Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

suddetta libertà finisca per ledere diritti altrettanto meritevoli di tutela, come la riservatezza e la reputazione. Infatti, lo stesso art. 10 Cedu, al paragrafo 2, riconosce come l'esercizio della libertà di espressione (*amplius*, informazione) comporti anche doveri e responsabilità, sia sotto forma di autocontrollo ovvero di autodisciplina in relazione all'idoneità della metodologia utilizzata e alla valutazione delle possibili conseguenze derivanti dalla diffusione della comunicazione⁸, sia sotto forma di possibilità per gli ordinamenti nazionali di introdurre «formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni» individuate dalla legge e volte a perseguire finalità ben precise ed essenziali ad una società democratica, come tutelare la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale e l'ordine pubblico; prevenire i reati; proteggere la salute, la morale e la reputazione o i diritti altrui; impedire la divulgazione di informazioni confidenziali e garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario. Queste possibili interferenze statali dovranno, però, essere necessariamente proporzionate agli scopi legittimamente perseguibili ai sensi del comma 2 dell'art. 10 Cedu e giustificate da decisioni giudiziarie corredate da pertinenti e sufficienti motivazioni⁹.

E' proprio con riguardo al requisito della proporzione tra l'ingerenza (sanzionatoria) statale e l'esercizio della libertà di informazione (della stampa) che la giurisprudenza della Corte EDU è più volte intervenuta al fine di chiarirne la portata. E lo ha fatto spesso anche nell'ambito di pronunce di condanna formulate nei confronti dell'Italia.

Nonostante la fissazione delle pene sia un compito riservato ai giudici nazionali ed ogni Stato goda di un «margine di discrezionalità» nella scelta di limitare la libertà di espressione dei propri cittadini, nel *leading case Cumpănă e Mazăre c. Romania* (ric. 33348/96) la Corte EDU ha stabilito come la pena detentiva inflitta per un reato commesso nell'ambito dell'informazione a mezzo stampa sia compatibile con l'art. 10 solo «in circostanze eccezionali», dovendosi sempre verificare che la natura e la gravità della sanzione non siano tali da provocare un effetto deterrente, il cd. *chilling effect*, nei confronti del lavoro svolto dalla generalità dei giornalisti¹⁰. Come sopra accennato, l'Italia è stata spesso al centro di riflessioni ed interpretazioni maturate dalla Corte EDU sul rapporto tra la libertà di stampa e limiti ad essa statalmente imponibili. Nella decisione del caso

⁸ S. LONATI, *Diffamazione a mezzo stampa e applicazione della pena detentiva*, cit., p. 70-71.

⁹ S. PERON, *La libertà di manifestazione del pensiero nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, cit.

¹⁰ S. LONATI, *Diffamazione a mezzo stampa e applicazione della pena detentiva*, cit., p. 72.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte
Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

Belpietro c. Italia (ma anche *Ricci c. Italia*) l'allora direttore del quotidiano Il Giornale, era stato condannato a quattro mesi di reclusione, con pena sospesa, per aver omesso il controllo dovuto ai sensi dell'art. 57 c.p., su un articolo dal contenuto diffamatorio. La Corte di Strasburgo ha ritenuto che «l'irrogazione in particolare di una pena detentiva ha potuto avere un significativo effetto dissuasivo», con relativa violazione dell'art. 10 Cedu, in quanto, la condanna del direttore ad una pena detentiva aveva rappresentato un'ingerenza talmente sproporzionata da parte del nostro Stato da provocare un effetto deterrente nei confronti della generalità dei giornalisti, che pur di evitare di subire conseguenze personali così gravose, sarebbero stati costretti ad autocensurarsi, riscontrando altresì l'assenza di quelle «circostanze eccezionali» che sole avrebbero potuto giustificare l'applicazione di una sanzione così severa¹¹.

Dunque, la previsione di una pena detentiva, seppure sospesa, per il reato di diffamazione a mezzo stampa viene convenzionalmente reputata eccessiva. Questa affermazione risulta ancor più avvalorata nella sentenza della Corte EDU sul caso *Sallusti c. Italia*, forse quello più discutibile tra i vari precedenti esaminati a Strasburgo in materia di limiti di esercizio della libertà di stampa.

Il direttore (Sallusti) veniva condannato per diffamazione a mezzo stampa in quanto colpevole di aver pubblicato sul suo giornale due articoli concernenti la notizia di una minorenni costretta all'aborto dai familiari (attribuzione di un fatto determinato), notizia non solo risultata totalmente falsa, ma anche data usando toni narrativi piuttosto "violenti", visto che l'autore dell'articolo si augurava la pena di morte per i genitori, il ginecologo e il giudice tutelare, appellati come "assassini". La condanna inflitta ammontava a 14 mesi di reclusione più 5000 euro di multa, senza sospensione condizionale a causa del profilo recidivante del direttore, già soggetto ad altre pregresse condanne per diffamazione. In seguito, però, la domanda di grazia presentata dal condannato al Presidente della Repubblica ricevette accoglimento così che anche la pena detentiva venne commutata in pecuniaria¹². Tuttavia, i giudici europei, pur reputando debitamente e

¹¹ S. LONATI, *Diffamazione a mezzo stampa e applicazione della pena detentiva*, cit., p. 73; v. anche A. GULLO, *Diffamazione e pena detentiva*, in *dirittopenalecontemporaneo.it*, 13 marzo 2016; M. CASTELLANETA, *Caso Belpietro: illegittima la previsione del carcere anche se la condanna per diffamazione è corretta*, in *Guida dir.*, n. 42, 2013, p. 100.

¹² S. LONATI, *Diffamazione a mezzo stampa e applicazione della pena detentiva*, cit., p. 76-78. L'A. precisa che nel comunicato che accompagnò il decreto (di accoglimento della domanda di grazia con cui la pena detentiva ancora da espriare venne commutata in pena pecuniaria, pari a circa 250 euro al giorno per una somma complessiva di 15.532



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte
Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

normativamente fondata la dichiarazione di colpevolezza del direttore, ribadivano come la pena detentiva per i fatti di diffamazione a mezzo stampa, anche se commutata in pena pecuniaria e anche a fronte della certa (e grave) responsabilità del giornalista, non fosse praticabile, se non in «circostanze eccezionali».

E' proprio con riguardo a tale nozione che forse la Corte EDU, nel caso Sallusti, avrebbe potuto approfondirne il contenuto, posto che invocare per taluno la pena di morte ben potrebbe rientrare, semanticamente parlando, nei "discorsi di odio o di incitamento alla violenza" (*hate speech*) identificati dalla Corte stessa come indici di quella eccezionalità offensiva giustificatrice della pena detentiva per il giornalista che li abbia promossi. Il fatto che la Corte non abbia chiarito la suddetta categoria concettuale, depone nel senso che la stessa abbia voluto prediligere un ambito di applicazione circoscritto, per l'identificazione dei discorsi di odio e di incitamento alla violenza, soltanto ad alcune specifiche forme di espressione, ovvero razzismo, xenofobia, antisemitismo, nazionalismo, discriminazione nei confronti delle minoranze¹³.

Di recente, sempre in merito ad un ricorso proposto contro l'Italia (*Magosso e Brindani c. Italia*), la Corte EDU sembra spingersi addirittura oltre: non solo la comminatoria della pena detentiva per i reati di diffamazione a mezzo stampa contrasta (praticamente quasi sempre) con la funzione di guardiani della democrazia attribuita ai giornalisti mediante la libertà di informazione (*sub specie* della libertà di espressione), ma anche la inflizione della sola sanzione penale pecuniaria sarebbe eccessiva e dunque tale da ingenerare quella ritrosia ad esercitare un proprio diritto per il timore di ritorsioni identificabile col nome di *chilling effect*.

Il fatto non contempla propriamente un articolo di contenuto diffamatorio, ma un'intervista pubblicata sul settimanale *Gente* resa da un esponente delle Forze dell'ordine (all'epoca dei fatti, brigadiere dei carabinieri della sezione antiterrorismo di Milano) le cui dichiarazioni rivelavano di come egli fosse venuto a conoscenza di un piano per uccidere il giornalista Walter Tobagi tempo

euro) il Presidente della Repubblica evidenziasse come la decisione da egli stesso presa raccogliesse altresì gli orientamenti critici avanzati in sede europea, in particolare dal Consiglio d'Europa, rispetto al ricorso a pene detentive nei confronti dei giornalisti. Si sottolineava, inoltre, come la volontà politica bipartisan espressa nei disegni di legge e sostenuta dal governo, non si fosse ancora tradotta in norme legislative a causa della difficoltà di individuare, obbligo di rettifica a parte, anche un punto di equilibrio tra l'attenuazione del rigore sanzionatorio e l'adozione di efficaci misure risarcitorie.

¹³ S. LONATI, *Diffamazione a mezzo stampa e applicazione della pena detentiva*, cit., p. 80.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte
Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

prima che l'omicidio accadesse e di come, pur avendone dato conto ai suoi superiori, l'ordine fosse stato quello di tacere. I superiori coinvolti, all'indomani della pubblicazione dell'articolo recante l'intervista, sporgevano denuncia per diffamazione sia nei confronti dell'intervistato che nei confronti dei giornalisti (condannati tutti, anche se separatamente, per diffamazione al pagamento di una multa e al risarcimento del danno morale subito dalle parti civili, e per i ricorrenti anche al pagamento di una cospicua provvisoria di 120.000 e di 90.000 euro).

Ebbene, in questo caso, la Corte EDU ravvisa la sproporzione del trattamento sanzionatorio riservato all'autore e al direttore del giornale, soffermandosi, in primo luogo, sul fatto che si fosse trattato di un'intervista e dunque responsabile della sua falsità doveva essere considerato soltanto l'intervistato e non i giornalisti che, dal canto loro, avevano agito in buona fede; in secondo luogo, l'interferenza statale nella libertà di espressione dei ricorrenti viene giudicata sproporzionata per la particolare severità delle sanzioni inflitte, anche se pecuniarie, in quanto comunque di natura penale ed inoltre fortemente appesantite, nell'importo, dalla condanna anche al pagamento della provvisoria a titolo di risarcimento danni. Da qui, la sensazione che la stessa natura penale di una sanzione, quando comminata per i reati di diffamazione, appaia di per sé inconciliabile (salvo casi "eccezionali") con il libero esercizio del diritto all'informazione¹⁴.

3. *In conclusione...*– Dunque, l'ordinanza n. 132/2020 con cui la Corte Costituzionale ha "congelato" le questioni di legittimità sollevate in merito al trattamento sanzionatorio dei reati di diffamazione, conferendo al Parlamento il termine di un anno a scadere il 22 giugno 2021 al fine di ponderare e bilanciare le esigenze in gioco (tutela dell'informazione/tutela della reputazione), fa esplicito riferimento alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. E dalla Corte di Strasburgo provengono indicazioni piuttosto chiare, viepiù formulate nell'ambito di ricorsi presentati contro lo stato italiano: l'attuale trattamento sanzionatorio previsto per i reati di diffamazione a mezzo stampa appare sproporzionato, quanto meno in tutti quei casi in cui non si ravvisino circostanze così eccezionali nella loro gravità (discorsi di odio o di incitamento

¹⁴ M. CRIPPA, *La pubblicazione di dichiarazioni diffamatorie altrui: la Corte EDU condanna l'Italia per la violazione del diritto di cronaca in relazione all'omicidio Tobagi*, in *Riv. it dir. proc. pen.*, 2020, p. 1164 ss.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte
Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

alla violenza- *hate speech*) da giustificare l'applicazione di una sanzione penale (financo, detentiva).

Le ingerenze statali sulla libertà di espressione propria dei giornalisti non dovrebbero, quindi, quasi mai assumere la forma di sanzioni detentive, forse neppure di sanzioni – penali - pecuniarie, da cui il “velato” stimolo per il nostro Parlamento a preferire rimedi civilistici o riparatori (come ad esempio, l’obbligo di rettifica) o anche di carattere disciplinare¹⁵. E’ la seconda volta che la nostra Corte Costituzionale si avvale di questa tecnica di differimento, ma a differenza della prima, questa volta il “congelamento” dei procedimenti in corso in attesa della riforma legislativa (o in mancanza, del pronunciamento della Corte stessa) potrebbe interessare un numero decisamente superiore di casi (visto che, rispetto a quelli di aiuto al suicidio, i procedimenti penali pendenti per diffamazione a mezzo stampa sono notoriamente più numerosi)¹⁶. Non solo.

L’ordinanza n. 132/2020, con la sua presa di posizione rispetto all’incongruità dell’attuale trattamento sanzionatorio per i reati a mezzo a stampa ed il suo addentellato agli approdi giurisprudenziali di matrice Convenzionale, non può non essere presa in considerazione dalla nostra Corte di Cassazione, in qualità di giudice nomofilattico. In un recente caso di condanna a otto mesi di reclusione per diffamazione a mezzo stampa decretato nei due gradi di giudizio nei confronti del direttore di un giornale (rimanendo ignoti gli autori dell’articolo) in cui si riferiva della collusione di un carabiniere (e della sua catena di comando) con un pericoloso latitante (notizia, poi, rivelatasi falsa), la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proprio in relazione alla censura concernente l’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, rinviando ad altra sezione della corte d’appello competente affinché lo rimodulasse, facendo riferimento proprio all’ordinanza costituzionale e suggerendo di valutare se la condotta diffamatoria si fosse rivelata di così eccezionale gravità da “giustificare” la pena detentiva. In caso contrario, tale pena dovrà essere reputata sproporzionata.

¹⁵ M. CASTELLANETA, *La Corte Costituzionale chiama il Parlamento*, cit., in cui si evidenzia come nella realtà italiana emerga un utilizzo sempre più frequente e a volte pretestuoso della denuncia per diffamazione come strumento per bloccare e intimidire i giornalisti. L’A. ricorda a tale riguardo che il Relatore speciale del Comitato sulla cultura, la scienza, l’educazione e i media dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, George Foulkes, nel rapporto del 3 gennaio 2020, ha evidenziato il comportamento aggressivo della classe politica verso i giornalisti, in particolare, in Italia, nella Repubblica Ceca, in Slovacchia e in Turchia.

¹⁶ G. GATTA, *Carcere per i giornalisti*, cit.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte
Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

In attesa che il legislatore svolga il compito che gli è stato assegnato e che è suo proprio, i giudici dovranno dosare con estrema prudenza il trattamento sanzionatorio per i reati di diffamazione a mezzo stampa, ricorrendo alla pena detentiva solo in casi eccezionali, di «conclamata gravità»¹⁷, o meglio ancora, “accodandosi” alle questioni di legittimità costituzionale già sollevate.

(20.11.2020)

¹⁷ P. GRILLO, *Pena detentiva per il giornalista soltanto quando il fatto è di particolare gravità*, nota a Cass. pen., Sez. V, 9 luglio 2020, n. 26509, in *Diritto&Giustizia*, n. 182, 2020, p. 11 ss.